

INPS



DETERMINAZIONE N. 48 del 6 APR. 2020

Oggetto: adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000. Determinazioni presidenziali nn. 64/2017 e 21/2018 nonché determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019.

**L'ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(ex D.I. 14/3/2019)**

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che "In fase di prima attuazione ... nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto.";

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

Vista la Legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato Decreto-Legge 4/2019;

Visto il D.P.R. 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la nota del 7 agosto 2019 prot. 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il Prof. Pasquale Tridico "... proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale del 14 marzo 2019, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.";

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

Vista la determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017 avente ad oggetto la convenzione tipo tra l'INPS e le Regioni Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni per le attività socialmente utili (ASU) e per il nucleo familiare (ANF) spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, nella quale era previsto che lo stesso schema convenzionale potesse essere adottato anche per le Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia;

Vista la determinazione presidenziale n. 21 dell'8 marzo 2018 avente ad oggetto l'*addendum* alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, di cui alla determinazione presidenziale n. 64/2017, adottato per effetto della proroga *ope legis* delle stesse al 31.12.2018 ed estendibile anche alla Regione Calabria;

Vista la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 17 aprile 2019 concernente l'adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna in considerazione dell'ulteriore proroga *ope legis* finalizzata a garantire alla platea degli aventi diritto il pagamento dei previsti assegni fino al 31.10.2019, con possibilità di adottare lo stesso schema negoziale anche per la Regione Calabria;

Viste le note n. 12319 del 5 settembre 2019 e n. 14704 del 6 novembre 2019, con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per effetto dell'art. 6, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, il termine dell'operatività delle suddette convenzioni, già prorogato al 31 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 446, lett. h) della legge 145/2018, è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2019;

Visto l'art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ai sensi del quale "le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

Visto il Decreto Direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1 del 5 febbraio 2020, registrato dagli Organi di controllo, inerente alla suddetta proroga delle convenzioni sottoscritte nell'annualità 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna e vigenti alla data del 31.12.2019 per effetto delle proroghe precedentemente disposte *ope legis* per le annualità 2018 e 2019;

Preso atto che detto decreto, ai fini della sopra indicata proroga, ha determinato l'ammontare della spesa necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati in attività socialmente utili nelle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, in complessivi euro 28.294.603,92 (ventottomilioniduecentonovantaquattromilaseicentotre/92) ripartiti come indicato nel seguente prospetto:

Regione	Nr. LSU bacino FSOF al 1/1/2020	Totale in euro importo annuo ASU	Totale in euro importo ANF annuo	Totale in euro per ASU - ANF e misure di politica attiva del lavoro a carico FSOF
Basilicata	72	514.883,52	26.640,00	541.523,52
Campania	3.109	22.232.956,44	1.150.330,00	23.383.286,44
Puglia	558	3.990.347,28	206.460,00	4.196.807,28
Sardegna	23	164.476,68	8.510,00	172.986,68
Totale	3.762	26.902.663,92	1.391.940,00	28.294.603,92

Preso atto che nel medesimo Decreto Direttoriale è stata ravvisata l'opportunità di dedicare alla Regione Calabria apposito e separato provvedimento per la proroga *ope legis* per l'anno 2020 della convenzione sottoscritta nel 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la stessa Regione, in considerazione della peculiarità dei processi di stabilizzazione avviati in quel territorio ex art. 1, comma 207, terzo periodo e ss. della l. 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 129 del 9 gennaio 2020, con la quale è stata richiesta all'INPS la quantificazione degli oneri complessivi da sostenere per il 2020 per i lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione;

Preso atto che con nota PEC n. 932 del 24 gennaio 2020, l'Istituto ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, per l'annualità 2020, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per assegno socialmente utile (ASU) è fissato in euro

595,93, quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 370, mentre il costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS, è pari a euro 58,63 annui per ciascuno lavoratore (€ 4,89 mensili);

Preso atto della necessità di garantire la funzionalità piena del sistema a supporto del pagamento delle prestazioni di cui sopra e considerato che, dall'inizio del corrente anno, i lavoratori interessati non hanno percepito alcun assegno;

Preso atto che i pagamenti in argomento sono erogati secondo le modalità già utilizzate nel 2019 con l'adeguamento, per l'anno 2020, dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF stabilita dallo stesso decreto di cui sopra, in base al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza e con l'adeguamento, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni;

Preso atto che il rimborso del costo del servizio viene imputato al capitolo di bilancio 8E1203203 – Contributi dello Stato a copertura delle spese di funzionamento connesse con onori per il mantenimento del salario;

Preso atto che le prestazioni oggetto della convenzione sono imputate ai seguenti capitoli:

- 3U1205003 – prestazioni economiche a lavoratori disoccupati non agricoli (ind. mobilità, ind. disoccupazione, ind. dell'assicurazione sociale per l'impiego ASPI, MINIASPI, NASPI, ASDI, DIS-COLL e relativi trattamenti per carichi familiari);
- 8E1203574 – contributo dello Stato da porre a carico del Fondo per l'occupazione per copertura oneri derivanti da assegni di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili per le risorse trasferite all'Istituto.

Preso atto che lo schema negoziale in argomento sarà adottato anche per la Regione Calabria a seguito dell'emanazione del corrispondente Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, necessario ai fini della proroga *ope legis* per l'anno 2020 della convenzione sottoscritta nel 2017 tra il predetto Ministero e la Regione medesima;

Preso atto che nel Decreto Direttoriale di attribuzione delle somme alla Regione Campania, l'importo non è distinto a livello provinciale e costituisce un'unica attribuzione per la Regione, la sottoscrizione dell'atto non potrà che essere attribuita al Direttore Regionale Campania, non potendo applicare il criterio della competenza territoriale;

Preso atto che le Parti, nello svolgimento delle attività previste, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e nel d.lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal d.lgs. n. 101/2018;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39, paragrafo 1, lett. c del Regolamento Europeo 2016/679;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di adottare, per l'anno 2020, lo schema di convenzione per l'adeguamento delle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli assegni ASU e ANF spettanti ai Lavoratori Socialmente Utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000, di cui alle determinazioni presidenziali nn. 64/2017 e 21/2018 nonché alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il medesimo schema di convenzione sarà adottato anche per la Regione Calabria laddove verrà emanato il corrispondente Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, necessario ai fini della proroga *ope legis* per l'anno 2020 della convenzione sottoscritta nel 2017 tra il predetto Ministero e la Regione medesima.

I Direttori regionali competenti sottoscriveranno digitalmente l'atto previa verifica degli atti presupposti.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

**Adeguamento dello schema di convenzione tra INPS e Regioni
Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione degli
assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori socialmente utili ai sensi
dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000
(Determinazioni presidenziali nn. 64 del 7.3.2017 e 21 dell'8.3.2018
nonché determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 18 del 17.04.2019)**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS" con sede in Roma, Via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale....., dott....., giusta determinazione n.del.....

e

la Regione - (di seguito "Regione") - (C.F.) con sede in, rappresentata dal ai sensi della deliberazione di giunta regionale

(di seguito, congiuntamente, "le Parti")

Visti

- L'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e al bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, a norma del quale *"le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 82, sono prorogate al 31 dicembre 2020 nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;
- le convenzioni sottoscritte ex art. 78, comma 2, lett. a) e lett. b) e comma 3 della legge n. 388/2000 nell'annualità 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna - vigenti alla data del 31.12.2019 per effetto della proroga disposta *ope legis* per le annualità 2018 e 2019, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 223 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 1, comma 446, lett. H) della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- gli atti convenzionali sottoscritti successivamente a quelli sopra riportati dalle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna con l'INPS per l'anno 2017 sulla base della determinazione presidenziale n. 64/2017 per il pagamento delle prestazioni alla platea dei soggetti aventi diritto;
- gli atti negoziali sottoscritti dalle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna nel corso del 2018 con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione presidenziale n. 21/2018 al fine di prorogare al 31.12.2018 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- gli atti negoziali sottoscritti dalle Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna nel corso del 2019 con l'INPS successivamente all'adozione della determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 18/2019 al fine di prorogare al 31.12.2019 gli atti convenzionali di cui al punto precedente;
- il decreto Direttoriale del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione n. 1 del 5 febbraio 2020 inerente alla proroga al 31.12.2020 delle convenzioni 2017 sottoscritte ex art. 78, comma 2, lett. a) e lett. b), della L. n. 388/200 con le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna;
- il citato decreto direttoriale che ha altresì determinato l'ammontare della somma necessaria alla corresponsione dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF), nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000, utilizzati nelle suddette Regioni, quantificandola complessivamente in euro 28.294.603,92(ventottomilioniduecentonovantaquattromilaseicentotre/92);
- che nel medesimo decreto direttoriale è stata ravvisata l'opportunità di dedicare alla Regione Calabria apposito e separato provvedimento per la proroga *ope legis* per l'anno 2020 della convenzione sottoscritta nel 2017 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la stessa Regione, in considerazione della peculiarità dei processi di stabilizzazione avviati in quel territorio ex art. 1, comma 207, terzo periodo e ss. della l. 27 dicembre 2013, n. 147;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla*

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”;

- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito “Codice”);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

considerato che

per la Regione..... l’importo complessivo da corrispondere per l’anno 2020 è stato quantificato in €..... (importo in lettere.....) di cui €..... (importo in lettere.....) per assegno ASU e €..... (importo in lettere.....) per assegno ANF;

per la Regione..... il numero dei lavoratori socialmente utili compresi nel bacino corrispondente è pari a n..... lavoratori;

con nota del 9 gennaio 2020 n. 129, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all’INPS la quantificazione degli oneri da sostenere per il 2020 per i lavoratori socialmente utili a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione;

con PEC INPS del 24 gennaio 2020 n. 932 è stato comunicato al Ministero in parola che per il 2020, l’importo dell’assegno mensile pro-capite per assegno socialmente utile (ASU) è fissato in euro 595,93, quello dell’assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF), attesa la variabilità dell’importo dell’assegno dovuta alla composizione del nucleo familiare e del relativo reddito, è stimato in euro 370 quale media annuale per ciascun lavoratore mentre l’importo del costo di gestione del servizio per l’erogazione dei predetti assegni da corrispondere all’INPS, è pari ad euro 58,63 annui per ciascuno lavoratore;

è necessario garantire la funzionalità piena del sistema a supporto dell’erogazione delle prestazioni di cui sopra;

tutto ciò premesso

1. L'INPS e la Regionestabiliscono che il presente atto decorre dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla convenzione sottoscritta nel 2017 - già prorogata per le annualità successive fino al 31.12.2019 - secondo le modalità indicate nel medesimo atto negoziale per quanto non modificato negli atti successivi indicati in premessa.
2. I pagamenti sono erogati secondo le modalità già utilizzate nell'anno 2019, con l'adeguamento per l'anno 2020 dell'ammontare della spesa complessiva per ASU e ANF, stabilita dal citato decreto n. 1/2020 e riportata in premessa, in base al numero dei lavoratori socialmente utili presenti nel bacino regionale di pertinenza e con l'adeguamento, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni.
3. Le Parti, nello svolgimento delle attività previste, assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, per i servizi resi da INPS alla Regione, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina.

INPS

Regione

**ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO**

Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento

La Regione – rappresentata da, (di seguito, per brevità, solo la Regione)

VISTO

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
- Il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018, (di seguito "Codice");
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393;
- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

CONSIDERATO

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- che il considerando numero 81 del Regolamento UE prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche*

per la sicurezza del trattamento..... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali".

- *che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";*
- *che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che " I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";*
- *che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile "garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza";*
- *che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;*

PREMESSO

- che la Regione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della convenzione tra la Regione e l'INPS per il
- che per l'espletamento dei servizi oggetto della convenzione, il Titolare intende nominare INPS, Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, oggetto della convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla convenzione (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione

INPS in persona del, con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

Disciplina dei trattamenti:

compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento

ART. 1

Compiti del Responsabile del trattamento

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali"

ai sensi dell'9 del Regolamento UE - di cui all'art. 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.

- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate

dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.

- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

ART. 3

Persone autorizzate al trattamento

- 3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate" nel rispetto dell'art. 4, n. 10, del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
- 3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.

- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

ART. 4

Controlli e tracciamento degli accessi

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

ART. 5

Registro dei trattamenti e nomina RPD

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell'INPS n. 28 del 21 marzo 2018, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

ART. 6

Comunicazione e diffusione dei dati

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

ART. 7

Obblighi di collaborazione con il Titolare

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto della Regione, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che sia adempiuta, nei termini prescritti, la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

ART. 8

Ulteriori disposizioni

- 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni

assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 9

Disposizioni finali

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS
per accettazione dell'incarico